



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 14-05-2020

Oggetto: EMERGENZA RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI DA COVID-19. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.

CONSIDERATO che è in atto nell'intero territorio nazionale una emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha reso necessaria l'adozione di misure urgenti per il contenimento e la gestione di tale emergenza, con estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, disposta con DPCM 9 marzo 2020, nonché con l'adozione del DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 87, a norma dei quali *“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è

computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

CONSIDERATO che il citato DPCM 11 marzo 2020, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa, dispone, all'art.1, punto 6, con effetto dal 12 al 25 marzo 2020, che «*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*»;

ATTESO che con Direttiva n. 2/2020, recante "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso fornire nuovi indirizzi operativi finalizzati a garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

DATO ATTO che la predetta Direttiva:

- precisa che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento e tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- precisa anche che le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- segnala che, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. e), del DPCM 8 marzo 2020 e dell'art.87 del DL n. 18/2020;
- considera il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- pone in capo alle amministrazioni l'onere di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché delle attività indifferibili, con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- prevede l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del relativo ruolo di coordinamento;

- prevede in capo alle amministrazioni, nell'esercizio dei relativi poteri datoriali, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, l'adozione di strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione dell'istituto del congedo, nonché delle ferie pregresse nel rispetto del CCNL;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 12 del 12 marzo 2020 sono state adottate misure idonee e necessarie al fine di ridurre, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi in modalità telematica;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nelle norme sopracitate, è stato necessario individuare, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, le attività indifferibili da rendere in presenza e che tale individuazione si è configurata come presupposto per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di apposito Regolamento comunale, potersi attivare modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, escludendo il ricorso a tale modalità di lavoro:

- per attività che richiedano la presenza fisica del lavoratore (es. adempimenti dei Servizi Demografici non effettuabili a distanza, quali gli atti di stato civile, attività di vigilanza, attività di assistenza degli ospiti della casa di riposo, ogni altra attività che risulti non compatibile con la modalità del lavoro agile, da individuarsi a cura del Responsabile del settore di pertinenza);
- per indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, a meno che il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite da questa amministrazione;

CONSIDERATO che, per dare attuazione a quanto sopra esposto, è stata adottata la propria deliberazione n. 56 con la quale:

- sono state individuate, nell'ambito dei servizi comunali, le attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti;
- è stato dato mandato ai Responsabili di ciascun settore di procedere, con ogni consentita sollecitudine, alla valutazione delle attività eseguibili in regime di lavoro agile e alla individuazione del personale disponibile ad adoperare in tale modalità, anche con dotazioni informatiche di proprietà del dipendente stesso;
- al fine di ridurre la presenza dei dipendenti di questo Ente negli uffici ed evitare il loro spostamento, è stato disposto di ricorrere agli strumenti previsti dalle norme vigenti e segnatamente alla rotazione del personale, alla fruizione delle ferie pregresse, con priorità alla fruizione delle ferie maturate nel 2018 e nel 2019, nonché alla fruizione del congedo, e, laddove necessario, della esenzione prevista dall'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, dando mandato ai Responsabili di ciascun settore di organizzare la predetta riduzione di presenza del personale, ferma restando la necessità che siano garantiti i servizi essenziali;

DATO ATTO che a seguito del provvedimento sopracitato è stata attivata, con idonei e successivi atti del Segretario comunale e dei singoli responsabili di settore, la modalità del lavoro agile dei dipendenti di questo Ente;

VISTO il successivo DPCM 26 aprile 2020 che, con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio, ha disposto alcune misure necessarie a fronteggiare l'emergenza disponendo altresì una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive e il riavvio di alcune attività in tutto il territorio nazionale;

DATO ATTO che a norma del citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua comunque ad essere tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto art. 87 D.L. 18/2020 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO, inoltre, che, nell'attuale quadro normativo, anche le Regioni svolgono l'attività di protezione civile finalizzata al superamento dell'emergenza consistente nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo e che, in virtù di ciò, il Presidente della Regione Marche con propri atti ha disposto il parziale e graduale riavvio di numerose attività;

RICHIAMATA, da ultimo, la recente Direttiva n. 3/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che tale direttiva della Funzione pubblica:

- afferma che ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche, anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure, renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- invita le PA ad allentare il lavoro agile esattamente in quest'ottica: laddove i servizi essenziali e utili alle riattivazioni delle attività produttive private non possano con totale efficacia essere resi solo da remoto, i comuni potranno ripartire parzialmente con attività in presenza;

RITENUTO, pertanto, che, nello scenario attuale, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'art. 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte sia dal DPCM 26 aprile 2020, che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione, che dai provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Marche che hanno disposto in riavvio di numerose attività a far data dal 18 maggio 2020;

CONSIDERATO, quindi, che questo Ente, alla luce dei provvedimenti nazionali e regionali finora emanati, intende rimodulare in questa fase le modalità di svolgimento dell'istituto del lavoro agile del personale in modo da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante e tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, nella salvaguardia comunque della salute e sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti;

Riscontrata, pertanto, la necessità, pur nel mantenimento delle misure organizzative adottate, di apportare ulteriori e necessari miglioramenti e potenziamenti dettati dall'entrata in vigore di disposizioni nazionali e regionali;

VISTO l'articolo 50 del T.U.E.L .di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO quanto sopra,

DECRETA

1. di CONFERMARE quanto disposto con propria ordinanza n. 12 del 12 marzo 2020 e, pertanto, al fine di ridurre, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi in modalità telematica, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di limitare l'accesso fisico agli uffici comunali e comunque sempre previo appuntamento, da fissarsi telefonicamente o tramite e-mail ai recapiti sottoindicati, ferme restando le regole relative al divieto di assembramento e al rispetto delle norme igieniche prescritte per fronteggiare l'emergenza:

	Telefono e-mail
UFF.ANAGRAFE	0733/218729 ufficioanagrafe@comune.treia.mc.it
UFF.STATOCIVILE	0733/218728 lucia.tibaldi@comune.treia.mc.it
PROTOCOLLO	0733/218705 info@comune.treia.mc.it
TRIBUTI	0733/218748-49 romina.buccolini@comune.treia.mc.it
RAGIONERIA	0733/218746 elisabetta.orazi@comune.treia.mc.it
LAVORI PUBBLICI	0733/218761 lavoripubblici@comune.treia.mc.it
URBANISTICA	0733/218740 ufficiourbanistica@comune.treia.mc.it
RICOSTRUZIONE	0733/218763 michela.francioni@comune.treia.mc.it
POLIZIA LOCALE	0733/218722-23 vigiliurbani@comune.treia.mc.it
SUAP	0733/218725 polizia.amministrativa@comune.treia.mc.it
SERVIZI SOCIALI	0733/218731-30-52 servizisociali@comune.treia.mc.it

2. di CONFERMARE l'individuazione già disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 24 marzo 2020, nell'ambito dei servizi comunali, delle seguenti attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti:

- attività della protezione civile
- attività della polizia locale, nel rispetto delle regole adottate dalle misure emergenziali di cui trattasi
- attività dei servizi demografici
- servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- attività dei servizi sociali
- attività del protocollo comunale
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici
- attività dei servizi finanziari e dei tributi locali
- attività connesse al SUAP
- attività connesse al servizio urbanistico
- attività connesse alla ricostruzione post-sisma

fatta salva la possibilità di individuare altre attività indifferibili da rendere in presenza;

3. di CONFERMARE in questo Ente, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, come da deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 24

marzo 2020, il ricorso alla modalità di lavoro agile in adempimento a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di utilizzo del lavoro agile con modalità semplificate e temporanee di accesso nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fino al perdurare dello stato di emergenza, garantendo al contempo la continuità operativa dei servizi del

l
'ente;

4. di DISPORRE, alla luce dei provvedimenti nazionali e regionali finora emanati, che a far data dal 18 maggio e fino al 30 maggio 2020, le modalità di svolgimento dell'istituto del lavoro agile del personale sia rimodulato in modo tale da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante e tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, nella salvaguardia comunque della salute e sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti;
5. di DISPORRE, pertanto, che i Responsabili di ciascun settore, nel dare adempimento al punto n. 4. del presente provvedimento, si attengano alla seguente indicazione disposta in via temporanea ed urgente per tutto il perdurare dello stato di emergenza e in attesa di successivi provvedimenti nazionali e/regionali:
 - sia garantita un'efficace ed efficiente interazione nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa attraverso la presenza in sede per ogni ufficio di almeno due dipendenti fino ad un massimo di tre, compreso il Responsabile del settore;
6. di DISPORRE che a tutela della salute dei lavoratori il Segretario ed i Responsabili di ciascun Settore sono tenuti a continuare ad adottare tutte le misure suggerite dagli organi competenti.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo:
 - riorganizzazione degli spazi lavorativi (riposizionamento delle postazioni, l'introduzione di pannelli in plexiglass sulle scrivanie, ecc.);
 - messa in sicurezza degli spazi comuni lavorativi;
 - le riunioni si terranno a distanza o, qualora non sia possibile effettuarle a distanza, possono avvenire in locali arieggiati o all'aperto garantendo il distanziamento;
 - l'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dai Responsabili dei Settori, per le attività di carico e scarico si dovrà rispettare il distanziamento;
 - devono essere affisse locandine sulle misure di igiene personale; l'amministrazione comunale continuerà a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per la frequente pulizia delle mani, sanificazione delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - negli uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta nell'ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie attualmente vigenti e quelle che saranno emanate durante il periodo dell'emergenza;

7. di DARE incarico al Segretario e a Responsabili di ciascun settore di dare attuazione a quanto disposto adottando gli atti conseguenti;
8. di STABILIRE che il presente decreto potrà essere modificato con successivo atto alla luce delle disposizioni che saranno contenute nei provvedimenti che saranno emanati dal Governo in virtù dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica;
9. di INVIARE copia del presente atto al Segretario, ai Responsabili ed alle OOSS.

IL VICESINDACO
Dott. DAVID BUSCHITTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29-05-2020

Treia, 14-05-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
